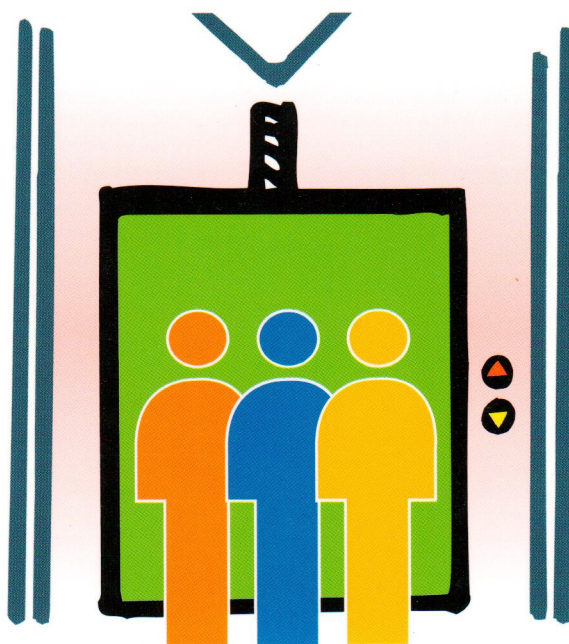


Marco Benvenuti

Ascensori, piattaforme e montacarichi



PROGETTAZIONE, CONDUZIONE E SICUREZZA

- LA SCELTA, LA CONDUZIONE E LE RESPONSABILITÀ
- I PRINCIPALI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO
- IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA: LE NORME UNI EN 81-80:2004

**CD-ROM CON NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INCLUSO**

Il volume esamina il panorama degli impianti utili alla mobilità interna, con speciale riferimento agli ascensori, alle piattaforme elevatrici per disabili ed ai montacarichi.

Vengono richiamati i principali interventi che devono essere eseguiti per mantenere la perfetta efficienza dell'impianto e che solitamente sono suggeriti dai manutentori o prescritti dagli enti ispettivi che effettuano le verifiche come previsto dal D.P.R. n. 162/1999.

Il testo affronta, inoltre, il recente D.M. 26 ottobre 2005 relativo al miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, che assume le regole tecniche europee EN 81-80:2004 come riferimento per le specifiche attività di miglioramento della sicurezza e avvia una grande azione sul parco impianti esistente che coinvolge tutti gli operatori del settore, compresi gli utenti e/o proprietari degli ascensori.

Il manuale è rivolto a tutti gli attori dell'installazione e delle attività ascensoristiche (in senso esteso):

- agli amministratori condominiali o i proprietari che devono conoscere chiaramente il panorama normativo esistente ed essere in grado di valutare le proposte che ricevono dai manutentori dei loro impianti e devono sapere interpretare i verbali di controllo degli enti ispettivi per affrontare correttamente le responsabilità a cui la legge li obbliga;
- agli installatori, che conoscendo perfettamente le attività tecniche, a volte sono meno preparati riguardo le procedure amministrative e/o i documenti richiesti loro dalle norme vigenti e che loro devono richiedere ai loro fornitori, siano essi progettisti edili o componentisti e produttori di ascensori;
- ai progettisti edili che devono avere un chiaro riferimento di quanto richiesto per la realizzazione delle strutture dell'ascensore e comprendere, almeno nei tratti fondamentali, la complessa regolamentazione del settore.

I contenuti del CD-ROM, **utilizzabili in ambiente Microsoft Windows® e Macintosh®**, sono in formato PDF e pertanto è necessaria la pre-installazione di Acrobat Reader® a cura dell'utente.

Marco Benvenuti, laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Bologna, ha una esperienza decennale nel settore ascensoristico, acquisita conducendo il parco impianti per una grande multinazionale e come consulente di numerose aziende per le quali ha seguito la progettazione e l'installazione di ascensori in edifici esistenti ed in fase di ristrutturazione.

Iscritto all'Ordine degli ingegneri ed all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Forlì-Cesena, ha il titolo per la manutenzione di impianti elevatori ed è qualificato come ispettore per le verifiche della Qualità, secondo la UNI EN ISO19011:2003.

Docente in numerosi corsi per tecnici ascensoristi e per responsabili del Customer Service, ha partecipato come relatore ad incontri organizzati a seguito del Decreto 26 ottobre 2005 e le relative norme UNI EN 81-80; è inoltre stato invitato in programmi televisivi per l'approfondimento delle problematiche relative alla installazione degli ascensori e per la divulgazione della materia ascensoristica e della sicurezza.

Per la stessa casa editrice ha pubblicato nel 2005 *L'ascensore a domande*.

ISBN 10 88-8207-222-3
ISBN 13 978-88-8207-222-3

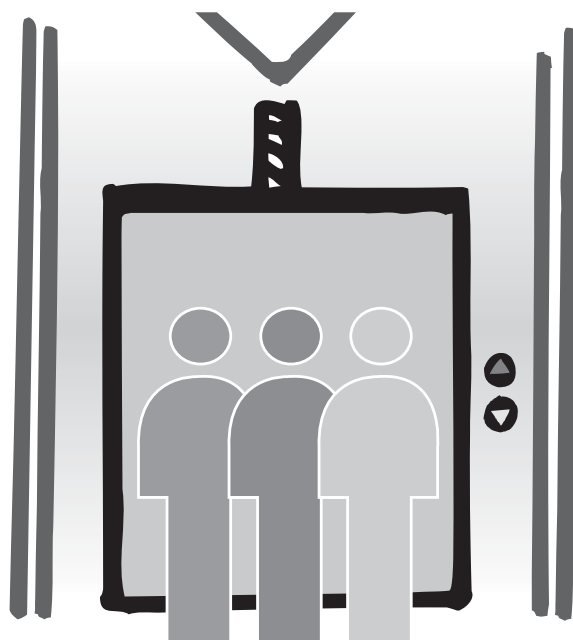


9 788882 072223 >

Euro 28,00

Marco Benvenuti

Ascensori, piattaforme e montacarichi



PROGETTAZIONE, CONDUZIONE E SICUREZZA

- LA SCELTA, LA CONDUZIONE E LE RESPONSABILITÀ
- I PRINCIPALI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO
- IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA: LE NORME UNI EN 81-80:2004

**CD-ROM CON NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INCLUSO**

Marco Benvenuti

ASCENSORI, PIATTAFORME E MONTACARICHI

ISBN 10 88-8207-222-3

ISBN 13 978-88-8207-222-3

EAN 9 788882 072223

Manuali, 46

Prima edizione, novembre 2006

Benvenuti, Marco <1966>

Ascensori, piattaforme e montacarichi : progettazione, conduzione e sicurezza /
Marco Benvenuti – Palermo : Grafill, 2006.

(Manuali ; 46)

ISBN 88-8207-222-3

1. Ascensori.

690.1833 CDD-21

SBN Pal0204614

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di novembre 2006

presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

INTRODUZIONE.....	p.	9
■ CAPITOLO 1 – LE REGOLE DELL'INSTALLAZIONE	"	11
1.1. Generalità.....	"	11
1.2. L'ascensore e l'installatore	"	15
1.3. Ascensore e Ascensore Modello.....	"	15
1.4. Le opportunità di installazione.....	"	16
1.5. La verifica di conformità e gli organismi notificati	"	19
1.6. Le modifiche amministrative.....	"	20
1.7. La certificazione di qualità ISO 9001. Chiarimenti.....	"	22
■ CAPITOLO 2 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E CRITERI DI SCELTA: VANTAGGI E SVANTAGGI.....	"	24
2.1. Definizioni.....	"	24
2.2. Il tipo di manovra. Come l'ascensore risponde alle chiamate	"	25
2.2.1. Manovra NORMALE.....	"	25
2.2.2. Manovra COLLETTIVA	"	25
2.2.2.1. Manovra COLLETTIVA DISCESA	"	26
2.2.2.2. Manovra COLLETTIVA SALITA – DISCESA	"	27
2.3. Gli ascensori oleodinamici. Peculiarità	"	28
2.3.1. Tipologia degli ascensori oleodinamici	"	29
2.4. Gli ascensori elettrici. Peculiarità.....	"	30
2.4.1. Tipologia degli ascensori elettrici	"	31
2.5. L'impianto elettrico dell'ascensore	"	32
2.5.1. L'impianto di messa a terra. Il D.P.R. n. 462/2001	"	37
2.6. Velocità, carichi e potenze. L'ascensore e le sollecitazioni dirette e indirette.....	"	41
2.6.1. Ascensori elettrici	"	41
2.6.2. Ascensori oleodinamici	"	43
■ CAPITOLO 3 – NUOVE INSTALLAZIONI.....	"	45
3.1. Installazioni nuove in edifici nuovi	"	45
3.1.1. Introduzione	"	45
3.1.1.1. Quando installare un ascensore.....	"	45
3.1.1.2. Il vano dell'ascensore nella struttura dell'edificio.....	"	64
3.1.1.3. Il locale macchina dell'ascensore	"	67
3.2. Installazioni nuove in edifici esistenti.....	"	70
3.2.1. Introduzione e giurisprudenza	"	70
3.2.2. Quando installare un ascensore.....	"	74
3.2.2.1. Barriere architettoniche e dimensioni minime degli ascensori	"	74

3.2.2.2.	Normativa antincendio e dimensioni minime delle aperture per i fumi.....	p.	79
3.2.3.	Il vano dell'ascensore nella struttura dell'edificio.....	"	79
3.2.3.1.	Vano ascensore con fossa e/o testata ridotta	"	80
3.2.4.	Il locale macchina dell'ascensore	"	80
■	CAPITOLO 4 – I DOCUMENTI PER L'INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NUOVO.....	"	81
4.1.	Nuove installazioni.....	"	81
4.1.1.	L' installatore	"	81
4.1.2.	L'Organismo Notificato.....	"	85
4.1.3.	L'Ufficio Comunale Competente	"	85
4.1.4.	Il responsabile della costruzione	"	86
4.1.5.	Il Proprietario / Legale rappresentante	"	87
4.2.	Installazioni precedenti al D.P.R. n. 162/1999.....	"	87
■	CAPITOLO 5 – LE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ.....	"	89
5.1.	Nuove installazioni.....	"	89
5.1.1.	Le responsabilità dell'installatore (nuovi impianti).....	"	89
5.1.2.	Le responsabilità del responsabile della costruzione (nuovi impianti).....	"	91
5.1.3.	Le responsabilità dell'Organismo di Certificazione (nuovi impianti)	"	92
5.1.4.	Le responsabilità del proprietario/legale rappresentante (nuovi impianti)...	"	92
5.1.5.	Le responsabilità dell'ufficio comunale competente (nuovi impianti).....	"	94
5.2.	L'esercizio dell'ascensore.....	"	95
5.2.1.	Le responsabilità del manutentore (manutenzione)	"	96
5.2.2.	Le responsabilità del proprietario/legale rappresentante (manutenzione)...	"	98
5.2.3.	Le responsabilità dell'organismo notificato incaricato delle verifiche (manutenzione)	"	100
5.2.4.	Le responsabilità dell'ufficio comunale competente (manutenzione).....	"	101
5.3.	Il codice del consumo.....	"	102
■	CAPITOLO 6 – ASCENSORI ESISTENTI		
	<i>MODIFICHE, RIPARAZIONI, AMMODERNAMENTI.....</i>	"	108
6.1.	Quando eseguire le riparazioni o gli ammodernamenti	"	108
6.2.	L'aumento della sicurezza degli impianti: la Direttiva 95/16/CE, la Raccomandazione 95/216/CE e la norma UNI EN 81-80	"	108
6.3.	Riferimenti normativi e tecnici da seguire per gli ammodernamenti o le riparazioni	"	111
6.4.	Il controllo delle modifiche, delle riparazioni e degli ammodernamenti	"	112
6.5.	I documenti che devono essere emessi a seguito dei lavori di riparazione e/o ammodernamento	"	113
6.6.	Le principali modifiche, riparazioni, ammodernamenti e sostituzioni di parti	"	114
6.6.1.	Ascensori elettrici	"	115
6.6.1.1.	Sostituzione del macchinario di sollevamento	"	115
6.6.1.2.	Sostituzione della puleggia di frizione	"	117
6.6.1.3.	Sostituzione della puleggia di rinvio	"	119
6.6.1.4.	Sostituzione delle funi di trazione.....	"	120
6.6.1.5.	Sostituzione del limitatore di velocità	"	121
6.6.1.6.	Sostituzione della cabina.....	"	122
6.6.2.	Ascensori oleodinamici	"	123

6.6.2.1.	Sostituzione del tubo flessibile di mandata olio	p.	123
6.6.2.2.	Sostituzione della centralina idraulica completa e/o del cilindro e pistone.....	"	123
6.6.2.3.	Sostituzione delle funi per impianti idraulici	"	124
6.6.2.4.	Spostamento del locale del macchinario	"	125
6.6.3.	Altri interventi. Ascensori elettrici ed oleodinamici	"	126
6.6.3.1.	Sostituzione completa o parziale del quadro di manovra. Aggiornamento VVVF per ascensori elettrici	"	126
6.6.3.2.	Installazione di dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di black out.....	"	127
6.6.3.3.	Installazione del dispositivo Soft-Start.....	"	127
6.6.3.4.	Sostituzione della botoniera di cabina	"	128
6.6.3.5.	Installazione di specchi	"	129
6.6.3.6.	Nuovo rivestimento della cabina.....	"	129
6.6.3.7.	Installazione di tappeti in cabina	"	129
6.6.3.8.	Installazione di illuminazione di emergenza in cabina	"	129
6.6.3.9.	Installazione di telefono in cabina o di allarme bidirezionale	"	129
6.6.3.10.	Installazione di citofono.....	"	130
6.6.3.11.	Installazione di un dispositivo di controllo del carico	"	130
6.6.3.12.	Sostituzione dei cavi flessibili.....	"	131
6.6.3.13.	Il locale del macchinario	"	132
6.6.4.	Grandi interventi. Ascensori elettrici ed oleodinamici	"	132
6.6.4.1.	Sostituzione completa della cabina con automazione porte	"	133
6.6.4.2.	Sostituzione completa della cabina e della struttura portante (arcata)	"	133
6.6.4.3.	Sostituzione delle porte dei piani.....	"	134
6.6.4.4.	Aumento della corsa e/o delle fermate.....	"	135
6.6.4.5.	Sostituzione completa dell'impianto	"	136
6.7.	Decreto 26 ottobre 2005. Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti.		
	Norme UNI EN 81-80:2004. Interventi con livello di priorità alta	"	137
■	CAPITOLO 7 – LE PIATTAFORME ELEVATRICI	"	141
7.1.	La nuova Direttiva Macchine e le modifiche alla Direttiva Ascensori 95/16/CE	"	147
■	CAPITOLO 8 – I MONTACARICHI	"	151
■	CAPITOLO 9 – GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	"	156
9.1.	Introduzione al CD-ROM allegato.....	"	156
9.2.	Requisiti minimi hardware e software per l'installazione del CD-ROM.....	"	156
9.3.	Procedura per la richiesta della "password utente"	"	156
9.4.	Procedura di installazione per gli utenti Microsoft Windows	"	157
9.5.	Procedura di installazione per gli utenti Macintosh	"	157
9.6.	Procedura per la registrazione del software	"	158
9.7.	Utilizzo del software.....	"	158
■	BIBLIOGRAFIA	"	160

INTRODUZIONE

L'impianto che deve essere ausilio alla mobilità all'interno di un edificio deve essere scelto, mantenuto e gestito.

La scelta deve essere fatta consapevolmente, considerando il panorama delle soluzioni possibili mentre la gestione del bene, che si avvia con la messa in esercizio, comprende tutte le operazioni per il suo mantenimento funzionale in totale sicurezza e come previsto dalla legislazione vigente.

Nel presente testo si vuole esporre il panorama degli impianti utili alla mobilità interna, con speciale riferimento agli ascensori, alle piattaforme elevatrici per disabili ed ai montacarichi.

Le opzioni di scelta sono molte, simili o diverse fra loro, dettate dagli obblighi legislativi, dall'installazione pubblica o privata, dalla necessità, dalle valutazioni economiche, dalla tecnica e dai limiti dell'edificio stesso, nel caso esso sia già esistente.

Pertanto, un libro totalmente esaustivo ed estremamente dettagliato riguardo alle possibilità che possono presentarsi al progettista, all'installatore o al proprietario di uno stabile in cui si debba o si voglia installare un impianto di mobilità interna delle persone e/o delle cose diverrebbe un'opera monumentale che eccederebbe lo scopo presente.

Ci riferiamo quindi alla maggior parte del parco impianti esistente, installazioni quindi in edifici che possiamo definire di grandezza media o medio/piccola con un numero di fermate fino a 12/15, senza addentrarci negli impianti speciali, in batteria, con velocità superiore a 1,5 m/s o opportunamente progettati e realizzati per la gestione o lo smaltimento di condizioni particolari di traffico verticale.

Si ritiene importante richiamare i principali interventi che possono/devono essere eseguiti per mantenere la perfetta efficienza dell'impianto e che solitamente sono suggeriti dai manutentori o prescritti dagli enti ispettivi che effettuano le verifiche come previsto dal D.P.R. n. 162/1999.

Infine affrontiamo anche il recente Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2005 relativo al miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, che assume le regole tecniche europee EN 81-80 come riferimento per le specifiche attività di miglioramento della sicurezza e avvia una grande azione sul parco impianti esistente che coinvolge tutti gli operatori del settore, compresi gli utenti e/o proprietari degli ascensori.

Il testo intende rivolgersi a tutti gli attori dell'installazione e delle attività ascensoristiche (in senso esteso):

- agli amministratori condominiali o i proprietari che devono conoscere chiaramente il panorama normativo esistente ed essere in grado di valutare le proposte che ricevono dai manutentori dei loro impianti e devono sapere interpretare i verbali di controllo degli enti ispettivi per affrontare correttamente le responsabilità a cui la legge li obbliga;
- agli installatori, che conoscendo perfettamente le attività tecniche, a volte sono meno preparati riguardo le procedure amministrative e/o i documenti richiesti loro dalle norme vigenti e che loro devono richiedere ai loro fornitori, siano essi progettisti edili o componentisti e produttori di ascensori;
- ai progettisti edili che devono avere un chiaro riferimento di quanto richiesto per la realizzazione delle strutture dell'ascensore e comprendere, almeno nei tratti fondamentali, la complessa regolamentazione del settore.

Capitolo 1

LE REGOLE DELL'INSTALLAZIONE

1.1. Generalità

Gli ascensori odierni sono impianti tecnologicamente molto evoluti ed hanno la possibilità di evolversi in ogni direzione, essendo estremamente libera la progettazione attuale, non più limitata da leggi stringenti e vincolanti.

Questo merito lo si deve al desiderio di libera circolazione delle merci nei paesi della Unione Europea e quindi alla definizione delle norme di riferimento, nello specifico caso, alla Direttiva ascensori 95/16/CE ed alla filosofia normativa definita Nuovo Approccio.

Per riepilogare sinteticamente tale filosofia si ricorda che le Direttive Nuovo approccio non contengono le regole tecniche ma solamente i requisiti essenziali di sicurezza e prescrivono i rischi che devono essere evitati.

Queste direttive devono essere introdotte nella legislazione nazionale degli stati membri e devono essere abrogate le leggi nazionali in contrasto con esse; il marchio CE attesta la conformità del prodotto alla direttiva (cioè al soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza ivi riportati) e non alla norma.

Appare chiaro che la libertà del progettista è completa poiché l'unico obbligo è quello di produrre impianti che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e salute e non quello di adempiere a definiti requisiti tecnici cogenti. Egli può scegliere se seguire le norme armonizzate o seguire un proprio progetto definito, salvo dimostrare di realizzare un impianto che è esente da rischi e che soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva.

I prodotti per essere commercializzati devono quindi possedere i requisiti indicati nella direttiva ove sono anche indicati i criteri per il rilascio della dichiarazione di conformità.

Le norme che vengono elaborate dalle organizzazioni europee di normalizzazione (CEN, CENELEC, ETSI) parallelamente alle direttive non sono cogenti; entrano nel dettaglio tecnico dei prodotti individuando sistemi e dispositivi atti a soddisfare i requisiti di sicurezza imposti dalla direttiva.

Questo significa che un prodotto che segue queste norme dette "armonizzate", è conforme alla direttiva ma un costruttore può realizzare un prodotto senza seguire le norme armonizzate dimostrando il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva di riferimento.

Quindi le norme armonizzate non sono obbligatorie ma il loro soddisfacimento comporta automaticamente la conformità alla direttiva; si dice pertanto che godono della "presunzione di conformità", ovvero ciò che è realizzato secondo le norme armonizzate risulta automaticamente conforme.

In sintesi, le Norme Armonizzate:

- hanno carattere volontario;
- sono redatte dai Comitati Europei di normazione;
- sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) e fanno riferimento alle Direttive Europee;
- sono basate su norme internazionali (per es. ISO o IEC) e riguardano aspetti generali;
- la loro osservanza conferisce la "presunzione di conformità";
- implicano la partecipazione alla loro elaborazione di tutte le parti interessate (produttori, utilizzatori, enti notificati, autorità governative, etc.);

- presuppongono l'esistenza di un mandato al CEN, al CENELEC o ETSI da parte della Commissione Europea;
- vengono pubblicate come Norme Nazionali, senza alcuna modifica, dagli Enti di Normazione nazionali.

Il tipo di certificazione viene stabilito nella direttiva ed è uguale per tutti i paesi membri della Comunità e le certificazioni rilasciate da un organismo notificato di uno Stato devono essere equivalenti a quelle rilasciate dagli organismi notificati degli altri stati.

Il recepimento della Direttiva Ascensori è avvenuto in Italia con il D.P.R. n. 162/1999 del 30 aprile 1999 ed attualmente è il regolamento di riferimento, mentre l'ultimo elenco delle norme armonizzate relative agli ascensori è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 2 agosto 2006 (elenco riportato nel CD allegato).

È chiara quindi la grande opportunità seguita alla emissione della Direttiva Ascensori e la relativa evoluzione tecnica non si è certo fatta attendere dai principali costruttori di impianti, di apparecchiature e componenti di sicurezza.

Oggi si è aggiunta la possibilità di realizzare impianti differenti e nuovi rispetto i vecchi standard tecnici, che comunque non hanno eliminato o soppresso le precedenti tipologie di ascensori che sono ancora in essere, felicemente.

Contestualmente al recepimento della Direttiva Ascensori si è modificato il sistema amministrativo e si sono eliminate alcuni vecchi modi di procedere che non sempre erano all'altezza della evoluzione del mercato e delle installazioni, o meglio appartenevano ad un sistema burocratico complesso ed anche pertinente ma che si è deciso, da parte delle istituzioni, di rendere più agevole e snello, cercando di mantenere i medesimi livelli di controllo anche se in altra forma.

C 180/88

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2.8.2006

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori

(2006/C 180/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 81-1:1998 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi — Ascensori elettrici	31.3.1999	—	
	EN 81-1:1998/A2:2004	6.8.2005	Nota 3	Data scaduta (6.8.2005)
	EN 81-1:1998/A1:2005	Questa è la prima pubblicazione	Nota 3	La data di questa pubblicazione
	EN 81-1:1998/AC:1999			
CEN	EN 81-2:1998 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi — Ascensori idraulici	31.3.1999	—	
	EN 81-2:1998/A2:2004	6.8.2005	Nota 3	Data scaduta (6.8.2005)
	EN 81-2:1998/A1:2005	Questa è la prima pubblicazione	Nota 3	La data di questa pubblicazione
	EN 81-2:1998/AC:1999			
CEN	EN 81-28:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e merci — Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci	10.2.2004	—	
CEN	EN 81-58:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Controlli e prove — Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano	10.2.2004	—	
CEN	EN 81-70:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili	6.8.2005	—	
	EN 81-70:2003/A1:2004	6.8.2005		
CEN	EN 81-72:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Ascensori antincendio	10.2.2004	—	

2.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/89

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 81-73:2005 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci — Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio	Questa è la prima pubblicazione	—	
CEN	EN 12016:2004 Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili — Immunità	6.8.2005	EN 12016:1998	Data scaduta (30.6.2006)
CEN	EN 12385-5:2002 Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 5: Funi a trefoli per ascensori	6.8.2005	—	
CEN	EN 13015:2001 Manutenzione di ascensori e scale mobili — Regole per le istruzioni di manutenzione	10.2.2004	—	

⁽¹⁾ ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3 In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE ⁽¹⁾ del Parlamento Europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE ⁽²⁾.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

— Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds>.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

1.2. L'ascensore e l'installatore

L'ascensore è un impianto, che possiamo ritenere piuttosto particolare; in realtà e per definizione, un ascensore è un tutt'uno, un impianto perfettamente definito dall'articolo 13.1.1.1 delle norme armonizzate UNI EN 81.1 e UNI EN 81.2:

UNI EN 81.1-2

Art. 13.1.1.1

I requisiti della presente norma, relativi all'installazione ed agli elementi costitutivi dell'apparecchiatura elettrica, si applicano:

a) all'interruttore generale del circuito forza motrice ed ai circuiti a valle di esso;

b) all'interruttore del circuito di illuminazione della cabina ed ai circuiti a valle di esso.

L'ascensore deve essere considerato come un tutto unico, allo stesso modo di una macchina che ha l'apparecchiatura elettrica incorporata.

Quindi è totalmente compreso nella dichiarazione di conformità che l'installatore deve redigere ai sensi dell'allegato II del D.P.R. n. 162/1999. Non si deve confondere questa Dichiarazione di conformità con quella relativa alla Legge del 5 marzo 1990, usualmente nota come dichiarazione di conformità 46/90.

Particolarmente importante è la definizione di installatore:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 2 – comma 1, lettera c)

il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità.

Egli può installare l'impianto che gli è stato commissionato dal proprio cliente, sia acquistandolo interamente da un costruttore che ne ha anche eseguito la progettazione, sia componendo il proprio impianto secondo le specifiche proprie o del committente, commissionando l'esecuzione delle parti a fornitori specializzati, infine ed in ogni caso, unendo la richiesta documentazione tecnica progettuale con relativi a calcoli e disegni.

La seconda ipotesi di realizzazione, che al non esperto può apparire la più complicata, in realtà trova in Italia un terreno fertilissimo, essendo la nostra nazione una fra le principali produttrici di componentistica per ascensori e questo permette a tutti gli ascensoristi di realizzare ogni tipo di impianto, a seconda delle proprie esigenze e desideri. La messa in esercizio è:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 2 – comma 1, lettera h)

La prima utilizzazione dell'ascensore [...]

1.3. Ascensore e Ascensore Modello

Una importantissima novità introdotta dal D.P.R. n. 162/1999 è l'introduzione dell'Ascensore Modello:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 2 – comma 1, lettera g)

Ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza (art. 2 comma g) del D.P.R. n. 162/1999).

Questo significa che gli ascensori oggi presenti sul mercato, in una prima differenziazione possono essere: Ascensori Modello o Ascensori "Non Modello".

Quindi la scelta dell'ascensorista per soddisfare le richieste del proprio cliente può essere quella di installare un ascensore modello o un ascensore "non modello", indifferentemente.

1.4. Le opportunità di installazione

Considereremo ora le opportunità di installazione che si presentano all'ascensorista, o al costruttore edile o al condominio, ma prima di continuare vogliamo specificare cosa non esiste più: il collaudo dell'ascensore.

Questo è un vocabolo rimasto nell'uso comune del "vecchio" ascensorista ma non corrisponde più ad alcuna verifica oggi presente.

Attualmente si esegue la valutazione della conformità dell'impianto, ovvero il riconoscimento della installazione conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Ascensori 95/16/CE.

Una azienda ascensoristica, per soddisfare le esigenze dei propri clienti, può avere differenti opportunità, tutte egualmente percorribili e riepilogate nelle seguenti ipotesi.

IPOTESI 1

L'INSTALLATORE ACQUISTA UN IMPIANTO MODELLO DA UNA DITTA COSTRUTTRICE DI ELEVATORI E INSTALLA L'ASCENSORE CONFORMEMENTE AL MANUALE DI INSTALLAZIONE ED AL D.P.R. n. 162/1999

In questo caso l'installatore è ed assume gli oneri ed i doveri di quanto previsto dall'articolo 2 comma c) del D.P.R. n. 162/1999 che abbiamo riportato precedentemente; se l'impianto acquistato ed installato è un ascensore modello, allora al termine della installazione si applica la procedura prevista dall'allegato VI del D.P.R. n. 162/1999:

D.P.R. n. 162/1999

Allegato VI – art. 4

Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione.

Quindi:

D.P.R. n. 162/1999

Allegato VI – art. 6

Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, [...] e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.

L'attestato di esame finale redatto dall'organismo notificato definisce conforme alla direttiva 95/16/CE l'ascensore e pertanto l'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige la dichiarazione CE di conformità secondo l'allegato II del D.P.R. n. 162/1999. Infatti:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 6 – comma 5

[...] l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento, conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore.

Per questo tipo di installazione, come già detto, viene seguito quanto previsto dall'allegato VI del D.P.R. n. 162/1999. Si ricorda che la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore è la dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Ascensori 95/16/CE.

IPOTESI 2

L'INSTALLATORE ACQUISTA L'IMPIANTO COMPLETO (NON MODELLO) DA UNA DITTA COSTRUTTRICE/FORNITRICE DI ELEVATORI E INSTALLA L'ASCENSORE CONFORMEMENTE AL MANUALE DI INSTALLAZIONE ED AL D.P.R. n. 162/1999

Anche in questo caso l'installatore è ed assume gli oneri ed i doveri di quanto previsto dall'articolo 2 comma c) del D.P.R. n. 162/1999 che abbiamo riportato precedentemente; l'impianto acquistato non è un impianto modello e pertanto ad esso si applica la procedura prevista dall'allegato X del D.P.R. n. 162/1999. Al termine dell'installazione:

D.P.R. n. 162/1999

Allegato X – art. 2

L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta. [...]

Quindi:

D.P.R. n. 162/1999

Allegato X – art. 4

L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.

Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

L'attestato di esame finale redatto dall'organismo notificato definisce conforme alla direttiva 95/16/CE l'ascensore e pertanto l'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige la dichiarazione CE di conformità secondo l'allegato II del D.P.R. n. 162/1999. Infatti:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 6 – comma 5

[...] l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento, conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore.

IPOTESI 3

L'INSTALLATORE ACQUISTA L'IMPIANTO COMPLETO DA DITTA CON SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001, E INSTALLA L'ASCENSORE CONFORMEMENTE AL MANUALE DI INSTALLAZIONE ED AL D.P.R. n. 162/1999

In questo caso non si ha differenza rispetto ai casi precedenti; dipendentemente dal fatto che l'ascensore acquistato sia un modello o non lo sia, si applicano i punti 1 o 2 precedentemente descritti.

Il sistema di gestione della qualità ISO 9000 adottato dalla società fornitrice, garantisce gli standard della norma ISO utilizzati dal fornitore nei confronti degli acquirenti, ma gli installatori non hanno possibilità diverse da quelle previste dai punti sopracitati.

Rimane quindi obbligatorio il controllo da parte dell'organismo notificato secondo l'allegato VI o l'allegato X. Successivamente:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 6 – comma 5

[...] l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento, conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore.

IPOTESI 4

L'INSTALLATORE ACQUISTA L'IMPIANTO COMPLETO DA DITTA COSTRUTTRICE, CON SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001 CONFORME ALL'ALLEGATO XIII DEL D.P.R. n. 162/1999, E INSTALLA L'ASCENSORE CONFORMEMENTE AL MANUALE DI INSTALLAZIONE ED AL D.P.R. n. 162/1999

In questo caso il fornitore possiede oltre alla qualifica del sistema di gestione della qualità ISO 9000, l'estensione prevista dall'allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999 che significa applicare un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo finale.

In questo caso per la valutazione finale, si applica la valutazione di conformità secondo l'allegato VI del D.P.R. n. 162/1999 ovvero quanto citato al precedente punto 1 (articolo 6 – comma 2 – D.P.R. n. 162/1999).

IPOTESI 5

L'INSTALLATORE È UNA DITTA CON SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001 E CONFORME ALL'ALLEGATO XIII DEL D.P.R. n. 162/1999 E INSTALLA L'ASCENSORE CONFORMEMENTE AL MANUALE DI INSTALLAZIONE ED AL D.P.R. n. 162/1999

Questo caso è l'unico previsto in cui l'installatore può emettere la dichiarazione di conformità CE senza un controllo della installazione da parte di un organismo notificato.

In ogni caso però, l'azienda installatrice può anche scegliere di fare eseguire una verifica di conformità che preveda l'intervento di un organismo.

D.P.R. n. 162/1999**Allegato XIII**

1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. L'installatore dell'ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo finale degli ascensori secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

L'emissione della dichiarazione di conformità CE non è soggetta alla valutazione di un organismo notificato, ma la società installatrice ha la possibilità di dichiarare la conformità alla Direttiva Ascensori perché possiede un sistema di garanzia qualità come indicato dall'allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999 che viene monitorato, controllato e sorvegliato periodicamente da un organismo notificato.

Si vuole chiarire che comunque l'ascensore sarà periodicamente verificato esclusivamente da un organismo notificato abilitato ai controlli previsti dall'articolo 13 del D.P.R. n. 162/1999 e che tali controlli non possono essere eseguiti dal manutentore, qualunque qualifica egli abbia.

IPOTESI 6

L'INSTALLATORE ACQUISTA DIRETTAMENTE LE PARTI DELL'IMPIANTO DA FORNITORI DIVERSI E INSTALLA L'ASCENSORE CONFORMEMENTE AL D.P.R. n. 162/1999

In questo caso l'installatore fa o commissiona la progettazione, i disegni ed i calcoli, "acquista ed assembla" tutte le parti dell'impianto, completa il montaggio e redige tutta la documentazione necessaria.

È praticamente l'esplosione del precedente punto 2 e ne segue tutta la procedura di valutazione della conformità secondo l'allegato X.

In questo caso l'installatore supervisiona direttamente tutte le attività di realizzazione dell'impianto. Al termine, l'attestato di conformità redatto dall'organismo notificato definisce l'ascensore conforme alla direttiva e pertanto l'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige la prevista dichiarazione CE di conformità.

D.P.R. n. 162/1999

Art. 6 – comma 5

[...] l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento, conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore.

Riepilogando abbiamo descritto i processi di valutazione della conformità per chiarire che:

- la dichiarazione di conformità è il documento che deve redigere l'installatore dell'impianto e deve essere sempre emesso; garantisce il committente che l'ascensore è conforme alla direttiva applicabile;
- l'organismo notificato emette documenti diversi dipendentemente dal tipo di verifica che è prevista per l'ascensore installato; questi documenti devono essere inviati all'installatore e non sono documenti di pertinenza del comune ove l'impianto è installato. Questi documenti autorizzano e validano la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore.

Nel caso di installatori con sistema qualità ISO 9001 e conforme all'allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999, l'emissione della dichiarazione di conformità non è supportata dalla verifica dell'impianto da parte di un organismo notificato, che invece esegue solo la periodica sorveglianza del sistema qualità (ISO 9001 con estensione allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999)

1.5. La verifica di conformità e gli organismi notificati

Come descritto in apertura del presente capitolo, relativamente alle Direttive nuovo approccio, i requisiti di sicurezza e salute sono i dettami essenziali da soddisfare. Infatti:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 4

1. Gli ascensori [...] cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Ciò significa che i requisiti fissati dall'allegato I sono tassativi ma è possibile soddisfarli in modo diverso e differente da quanto prescritto nelle norme armonizzate, che sono un riferimento e il cui soddisfacimento sottintende la presunzione di conformità alla direttiva. In ogni caso:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 6

2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure:

- a) – di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure
 - di garanzia di qualità di cui all'allegato XII, oppure
 - di garanzia di qualità di cui all'allegato XIV

se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di quali-

tà conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate.

b) di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato;

c) di garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.

L'articolo sopra è un po' complicato nella sua comprensione, ma praticamente è stato descritto precedentemente quando abbiamo parlato delle opportunità dell'installatore.

Ma se gli ascensori devono rispettare i requisiti fissati dall'allegato I (*Requisiti essenziali di sicurezza e salute*) e se devono essere valutati prima della commercializzazione, chi è autorizzato a eseguire tali controlli?

Tutto questo è chiarito sempre dal D.P.R. n. 162/1999.

D.P.R. n. 162/1999

Art. 9

1. Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati degli altri Paesi dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012.

....

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.

7. Quando è constatato che l'organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri.

Gli organismi notificati sono, per il settore ascensoristico, un completa novità dal 1999, con l'introduzione del D.P.R. n. 162/1999.

Essi hanno acquisito i compiti di controllo e verifica che prima erano di esclusiva competenza degli organi nazionali preposti ovvero, AUSL, I.S.P.E.S.L, Ispettorato del Lavoro e gli altri uffici tecnici dello Stato.

I compiti di queste strutture oggi sono in parte rimasti, in parte modificati, ma comunque non sono più esclusivi, aprendo il campo alle strutture private autorizzate, ovvero gli organismi notificati come già detto.

1.6. Le modifiche amministrative

Le procedure previgenti, ovvero quelle definite dal D.P.R. n. 1767/1951, sono state abrogate dal D.P.R. n. 162/1999, e si possono rapidamente riassumere nel seguente modo:

1. **Richiesta di Licenza di impianto:** ovvero la domanda per l'installazione dell'ascensore che doveva essere fatta in carta legale con copia conforme in carta libera e con il pagamento della tassa di concessione governativa.

2. **Collaudo:** ovvero il controllo dell'installazione da parte dell'ufficio tecnico dello stato preposto a questa attività, con la verifica della documentazione tecnica (esame progetto) ed il controllo dell'installazione (verifica dell'installazione). Emissione del libretto di impianto.
3. **Richiesta di Licenza di esercizio:** ovvero l'autorizzazione all'esercizio dell'elevatore, conseguente al rilascio del verbale di collaudo e del libretto.

Tutto questo prevedeva tempi lunghi per la validazione ed il permesso di installare l'ascensore, tanto che molto frequentemente l'impianto era completamente installato ancora prima di avere ricevuto dalle amministrazioni statali la licenza di impianto, ovvero l'autorizzazione all'installazione.

La semplificazione introdotta dal D.P.R. n. 162/1999 è notevolissima poiché l'installazione di un elevatore si traduce nella realizzazione tecnica e nella comunicazione al competente ufficio comunale.

Il progettista edile, nelle competenze che gli sono proprie e nel rispetto delle norme dei regolamenti edilizi progetterà lo stabile ed il luogo dell'installazione (vano di corsa), avendo cura anche di rispettare i regolamenti comunali specifici e le normative antincendio.

Fra l'installatore e il responsabile della costruzione il D.P.R. n. 162/1999 è obbligatorio che:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 4

La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.

(un fac-simile del modulo è presente nel CD allegato).

Questo articolo significa che il progettista deve coordinarsi con l'installatore per l'installazione ed il funzionamento corretto e per la sicurezza dell'impianto, il che si traduce nel ricevere le indicazioni dei carichi sulle strutture dovuti all'installazione dell'ascensore e comportarsi di conseguenza.

Da parte sua l'installatore dovrà assicurarsi che la struttura nella quale verrà installato l'ascensore è dichiaratamente idonea a sostenere l'impianto e permetterne l'esercizio in condizioni di corretto funzionamento e sicurezza.

Installato correttamente l'ascensore, viene emessa la dichiarazione di conformità la quale conferma il soddisfacimento dei requisiti normativi dell'allegato I della Direttiva ascensori 96/16/CE ovvero del D.P.R. n. 162/1999.

Questa dichiarazione è suggellata, come detto in 1.4, dalla verifica di conformità da parte di un organismo notificato, secondo i requisiti dell'allegato VI o X, ovvero dal possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità secondo l'allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999.

Il proprietario dovrà solamente rispettare i disposti del seguente:

D.P.R. n. 162/1999

Art. 12 – Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:

- a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
- d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;
- e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

3. L'Ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Si sottolineano:

- il proprietario deve, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, comunicare al comune competente la messa in esercizio dell'impianto;
- la copia della dichiarazione di conformità è il solo documento che deve obbligatoriamente accompagnare la comunicazione al comune.
Non sono richiesti espressamente, e quindi non devono essere allegati, copie degli attestati di conformità o dell'esame finale redatti dagli organismi notificati o altri documenti relativi all'ascensore;
- la comunicazione deve contenere assolutamente l'indicazione della azienda incaricata di effettuare la manutenzione che rimane obbligatoria per gli ascensori in esercizio;
- la comunicazione deve contenere assolutamente l'indicazione del soggetto incaricato di eseguire le verifiche periodiche sull'impianto e l'accettazione esplicita di tale soggetto incaricato;
- l'ufficio comunale competente deve entro 30 giorni comunicare al proprietario o al legale rappresentante il numero di matricola.

Il risultato di questa enorme semplificazione è che, invece di fare domanda per installare l'ascensore ed attendere il parere positivo dell'amministrazione dello stato, ci si assume la responsabilità dell'installazione e si comunica la messa in esercizio dell'impianto che si dimostra conforme alle direttive in vigore ad esso applicabili.

Si ritiene che, relativamente alla installazione di un impianto ascensore nuovo, nulla oltre a quanto previsto dall'articolo 12 del D.P.R. n. 162/1999 può essere richiesto dall'ufficio comunale competente, poiché tale articolo di legge definisce chiaramente quali sono i documenti necessari alla messa in esercizio dell'ascensore.

Si ricordi che l'oggetto del D.P.R. n. 162/1999 è:

D.P.R. n. 162/1999 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

Si modificano sensibilmente anche le responsabilità di tutti i soggetti partecipanti a tutti i livelli nell'installazione dell'ascensore e di cui ne dettaglieremo in seguito.

1.7. La certificazione di qualità ISO 9001. Chiarimenti

Le ditte ascensoristiche, come tutte le aziende, possono essere conformi alla norma volontaria UNI EN ISO 9001 e questo le presenta sul mercato come Società che hanno deciso di seguire dei precisi standard di riferimento relativamente al proprio sistema di gestione, per garantire ai propri clienti uno standard superiore finalizzato alla soddisfazione del cliente ed al continuo miglioramento aziendale.

Questa qualifica è accertata da Organismi di Certificazione che annualmente verificano il rispetto delle norme ISO e che possono sia confermare che eventualmente ritirare la certificazione, a seguito della presenza di importanti non conformità della azienda alla norma di riferimento.

Questo chiarisce come una azienda certificata ISO 9001, sia soggetta a controlli e verifiche e come una azienda che ha deciso di ottenere tale certificazione ritenga questo un investimento importante per se stessa e per i propri clienti.

Tale certificazione garantisce i clienti del rispetto delle norme ISO 9001 da parte dell'ascensorista e quindi il mantenimento di un sistema di gestione orientato alla soddisfazione del cliente.

La certificazione ISO 9001 non consente alle Aziende certificate l'emissione della Dichiarazione di conformità al D.P.R. n. 162/1999 senza un avallo da parte di un organismo di certificazione, se tali aziende non estendono la loro conformità secondo l'allegato XIII del citato D.P.R. In questa sede non si vuole entrare nello specifico ma chiarire che la certificazione ISO 9001 è una forma di garanzia ed impegno dell'azienda nei confronti dei propri clienti e che non la esime dai dettami della valutazione di conformità previsti dal D.P.R. n. 162/1999; solo l'estensione nella forma e nei modi previsti dall'allegato XIII permette di potere installare ed infine redigere la Dichiarazione di conformità secondo il D.P.R. n. 162/1999.

È chiaro che le aziende dotate di certificazione di Qualità ISO 9001, in rapporto a quelle che ne sono prive, manifestano ai propri clienti l'impegno a sostenere una organizzazione qualificata, soggetta a controlli periodici da parte di organismi terzi, al fine di garantire loro la massima soddisfazione.